

Ordinanza n. 10/2017

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Lazio,

- VISTI gli artt. 692, 693, 718, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
- VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante «Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città» che agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona anche condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;
- CONSIDERATA la necessità di aggiornare alle attuali esigenze, le norme relative alla disciplina dell'accesso, stazionamento ed occupazione nelle aerostazioni e loro pertinenze aperte al pubblico anche per prevenire condotte che possano impedire l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali e l'insorgere di fenomeni di degrado;
- SENTITI gli Organi di Polizia presenti in aeroporto;
- SENTITO il Comune di Fiumicino;

ORDINA

- Art. 1) Nelle aerostazioni dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino denominate T1, T2 e T3 e nelle loro pertinenze aperte al pubblico lato città possono accedere e sostare:
- a) il personale operante in aeroporto per lo svolgimento di attività di servizio, esclusivamente munito di tessera aeroportuale o di permesso provvisorio che devono essere esposti in maniera ben visibile sulla persona;
 - b) i passeggeri in procinto di intraprendere viaggi aerei;
 - c) i passeggeri in arrivo da viaggi aerei, dopo aver svolto le formalità di frontiera, se previste, per il tempo necessario all'espletamento di eventuali operazioni connesse all'arrivo;
 - d) eventuali accompagnatori di passeggeri in partenza/arrivo;
 - e) gli operatori Noleggio Con Conducente, muniti di regolare Foglio di servizio, per il tempo strettamente necessario a ricevere i passeggeri in arrivo attendendoli nelle aree arrivi appositamente predisposte nei terminal T1 e T3 - meglio individuate nelle Planimetrie allegate alla presente ordinanza (All.ti 1 e 2) - e comunque nel pieno rispetto delle Ordinanze vigenti in materia;

- 
- f) gli operatori Car Valet, servizi alberghieri ed operatori turistici le cui società siano titolari di specifica convenzione vigente con Aeroporti di Roma, per i servizi di rilascio e prelievo di passeggeri;
 - g) i giornalisti ed i fotografi accreditati Aeroporti di Roma S.p.A.;
 - h) il personale di Associazioni senza scopo di lucro (es. ONG) autorizzate dal gestore aeroportuale;
 - i) i visitatori tecnici, ossia il personale incaricato dalla società di gestione, dalle compagnie aeree o da ogni altro operatore aeroportuale, per l'effettuazione di urgenti ed improcrastinabili interventi tecnici sullo scalo;
 - l) gli addetti al carico e allo scarico delle merci destinate alle attività commerciali aeroportuali, previamente autorizzati dal gestore e nel rispetto delle ordinanze vigenti, per il tempo strettamente necessario alle operazioni;
 - m) i conducenti di taxi, esclusivamente nelle corsie di accosto ai terminal a loro riservate.

E' fatto divieto di accesso e stazionamento nelle aerostazioni e loro pertinenze aperte al pubblico a chiunque non rientri nelle categorie di soggetti sopra elencati. La violazione di questo divieto determina per sé impedimento alla accessibilità e alla fruizione delle infrastrutture aeroportuali.

- Art. 2) Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1), lo stazionamento nelle aerostazioni e loro pertinenze aperte al pubblico, e comunque all'interno dell'intero sedime, non deve per alcuna ragione impedire l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali.
- Art. 3) Nelle aerostazioni e loro pertinenze aperte al pubblico sono vietate altresì tutte quelle condotte lesive del decoro dei luoghi e che rendono difficoltosa la normale e sicura fruizione delle infrastrutture aeroportuali, ed in particolare le attività di qualsiasi tipo di procacciamento di clienti.
- Art. 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti a termini di legge, in particolare anche degli artt. 9 e 10 della L. n.48/17, e ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone e cose in conseguenza delle loro azioni od omissioni.
- Art. 5) La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.

Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Terlizzi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)